

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1987, n. 9

Integrazione dell'articolo 10 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 3.

(BUR n. 19 del 30 marzo 1987)

(Legge abrogata dall'art. 1 della L.R. 12 febbraio 2007, n. 6)

Art. 1

1. Alla fine dell'articolo 10 della legge regionale 2 maggio 1978, n.3, è aggiunto il seguente comma:
2. "La Commissione decade e si procede alla sua integrale rinnovazione quando, per dimissioni o qualunque altra causa, perda la metà dei suoi componenti".

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.